

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

(NOTA: in seconda convocazione)

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di marzo alle ore 18.00 in modalità telematica, tramite la piattaforma di videoconferenze Jitsi Meet, è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione culturale Il Sicomoro, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Paolo Valficelli il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Federica Cicognani. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 28 soci e regolarmente rappresentati n. 4 soci e così complessivamente n. 32 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i, il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20.00.

IL SEGRETARIO

Francesca Bergami

IL PRESIDENTE

Roberto Balli

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

13 MAR. 2021

Registrato a Forlì il

N. 864

Mod. 3

€

Euro

ESENTE

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SICOMORO APS"**Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), una Associazione di Promozione sociale denominata: "ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SICOMORO APS", (d'ora in avanti Associazione), operante senza fini di lucro.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Forlì (FC). L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - SCOPI, FINALITÀ E METODO

L'Associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività finalizzate:

- allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, per contribuire all'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione italiana;
- alla ricerca, riflessione e promozione culturale, con particolare attenzione ai temi di attualità con rilevanza etica, spirituale e socio-educativa;
- alla crescita umana e cristiana di ragazzi, giovani ed adulti.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, la seguente attività di interesse generale avente ad oggetto *"l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato"* di cui all'articolo 5, lett. i) del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- promuovere iniziative culturali e di spettacolo aventi finalità formative, sociali e di solidarietà, al fine di sostenere e diffondere l'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della musica e della poesia;
- organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, corsi di formazione e quant'altro possa permettere il raggiungimento degli scopi sopra indicati;
- produrre, senza scopo di lucro, pubblicazioni o altro materiale informativo per la divulgazione delle proprie attività.

L'Associazione collabora con:

- enti, associazioni, gruppi ed organizzazioni, privati, impegnati nella formazione dei ragazzi, dei giovani e degli adulti che perseguono le stesse finalità, al fine di attivare sinergie e progetti comuni;
- istituzioni pubbliche preposte alla definizione, promozione ed esecuzione dei piani di politiche socio-assistenziali, giovanili, familiari, culturali, per il tempo libero, la scuola, il territorio ecc.;
- esperti che condividano gli scopi dell'Associazione.

In specie, l'Associazione, nel definire in piena autonomia le proprie attività, si ispira ai principi dell'Azione Cattolica Italiana e, tenendo conto delle scelte programmatiche e del calendario delle iniziative dell'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, si propone di promuovere occasioni di confronto e di collaborazione continuativa con la Presidenza ed il Consiglio diocesani;

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, fatto salvo il rimborso di spese vive effettivamente sostenute per le attività stesse.

Per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, afferenti agli scopi statuari, l'Associazione potrà anche avvalersi della collaborazione, gratuita e volontaria, di persone non associate; in occasione di tali manifestazioni e iniziative, potrà eccezionalmente ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche di propri soci, dietro rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi;
- proventi delle attività di raccolta fondi;
- proventi delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e fine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto per cassa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi o, qualora sussistano particolari ragioni comunque dimostrabili, entro sei mesi.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



Art. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a sostenere e realizzare gli scopi dell'Associazione e si obblighino al versamento della quota associativa.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, stabilita e deliberata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria, entro i termini dallo stesso fissati.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea a scrutinio segreto, ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, ai soci devono essere contestati per iscritto gli addebiti che agli stessi vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale e gratuito.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di partecipare all'Assemblea con diritto di voto una volta registrati sul libro Soci;
- di accedere alle cariche associative;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia dietro presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Art. 8 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso l'esercente la potestà genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il rendiconto per cassa;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;
- delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o almeno un decimo degli associati, ne facciano richiesta indicando gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno metà, più uno, dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza, personale o per delega, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, (personale o per delega, di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

I verbali di ogni assemblea, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea stessa nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è formato da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), è eletto dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il rendiconto di cassa e la relazione annuale;
- nominare al suo interno il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale e il termine di versamento;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro membro scelto dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona, o per delega, tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diversi organi dell'Associazione. In particolare:

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla conservazione della documentazione relativa alle attività dell'Associazione.

Art. 14 - IL TESORIERE

Il tesoriere coadiuva il Segretario nelle sue mansioni, in particolare:

- predispone il rendiconto di cassa, che deve essere presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il mese di marzo e all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 3.

Art. 16 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - ASSENZA DEI FINI DI LUCRO

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

Art. 18 - CONTROVERSIE

La soluzione delle controversie che insorgessero fra soci o fra questi e l'Associazione sarà demandata ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale.

Art. 19 - NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art. 21 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale il Sicomoro di Forlì (FC).

Forlì, 21/03/2021

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO
